



Istituto Autonomo Case Popolari TRAPANI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI E PER
L'AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI, SERVIZI E LAVORI SOTTOSOGLIA
(1° Aggiornamento)

Sezione I – Gestione telematica dell'Elenco degli operatori economici

ART. 1 - FINALITÀ

Il presente documento disciplina l'istituzione, la gestione e l'utilizzo di un Elenco di Operatori Economici (di seguito anche Elenco) che Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani (di seguito, anche Amministrazione) si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

ART. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE

L'Elenco sarà utilizzato dall'Amministrazione nei seguenti casi:

In base all'art. 36 del D.Lgs. 50/16 per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e negli altri casi previsti e consentiti dalla legge; la variazione dei predetti limiti sarà recepita dinamicamente all'interno del presente Regolamento.

In caso di assenza o insufficienza di Ditte iscritte negli Elenchi da invitare alle procedure selettive ovvero per ampliare la schiera dei potenziali partecipanti sarà possibile attingere dall'Elenco degli O.E. iscritti al MePA e all'Albo Unico dei Professionisti istituito dalla Regione Siciliana (Legge Regionale 12 luglio 2011 n.12, art.12).

ART. 3 - STRUTTURA DELL'ELENCO

L'Elenco è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- Aziende esecutrici di lavori pubblici;
- Aziende fornitrici di beni e servizi;
- Tecnici progettisti ed assimilati;
- Professionisti.

Le sezioni che compongono l'Elenco sono suddivise in categorie e sottocategorie, identificate per codice e descrizione, come riscontrabile all'indirizzo: <https://iacptrapani.acquistitelematici.it>

Elenco delle Aziende esecutrici di Lavori Pubblici

L'Operatore Economico (OE) che intenda iscriversi all'Elenco delle Aziende esecutrici di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'O.E. privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'iscrizione alla CCIAA e l'importo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione.



Elenco dei Fornitori di Beni e Servizi

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco Fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale che devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo) indicando l'iscrizione alla CCIAA e l'importo dei servizi e/o forniture eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari. L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 65, comma 1 con rinvio all'Allegato I.1 comma 1 lett. I. Ai fini dell'iscrizione tutti gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- d) Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- e) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;

Per l'iscrizione all'elenco aziende esecutrici di lavori pubblici

- Possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata all'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

Per l'iscrizione all'elenco aziende di fornitori beni e servizi

- Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- Capacità tecnica, documentata mediante:
 - Descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - L'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

Per l'iscrizione all'elenco dei professionisti tecnici

- iscrizione nell'Albo Unico Regionale degli operatori economici istituito ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- Indicazione dell'importo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari.



ART. 5 - DIVIETI

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi.
- È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- È vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.
- È vietata la presentazione di domanda di iscrizione per società nelle quali uno o più soci siano dipendenti di Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani o loro parenti/affini di primo grado.

In quest'ultimo caso, e solo per società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Qualora i Soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Amministrazione prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta per prima.

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE, MODIFICA E AGGIORNAMENTO

L'O.E. interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale dell'Amministrazione, sezione "Elenco Fornitori". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi qualificati degli operatori economici dell'Ente.

Una volta effettuata la registrazione, l'O.E. sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Elenco di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la stessa procedura di iscrizione impedirà la richiesta di abilitazione.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili di ciascun Elenco di competenza.

Non sono accettate istanze di iscrizione diverse da quelle orsù descritte, ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo non sarà ammessa.

Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ all'indirizzo <https://iacptrapani.acquistitelematici.it>. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica del gestore della Piattaforma, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda, essa ha durata annuale.

L'elenco operatori economici formato dall'Amministrazione si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento ovvero aggiornarla.



È consentito integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione autenticandosi nella sezione "Accedi" e inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali l'O.E. sarà riassoggettato a nuova abilitazione e la presenza nell'Elenco sarà momentaneamente sospesa.

Ai fini dell'aggiornamento, a ciascun O.E. sarà inviata dal sistema, in automatico, una mail a partire da 60gg. antecedenti la scadenza che ricorderà di rinnovare/aggiornare la propria iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini assegnati risulteranno sospesi, condizione non equivalente alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'Elenco. Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'Elenco, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

ART. 7 - VERIFICHE

L'Amministrazione effettuerà verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione, la periodicità e il campione è oggetto di indicazione all'interno del Piano Anticorruzione. In caso di esito negativo, l'O.E. sarà cancellato dall'Elenco ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, soltanto i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Elenco corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario, ma può essere estesa discrezionalmente agli altri partecipanti.

La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

ART. 8 - DURATA DELL'ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ELENCO

Gli O.E., limitatamente all'arco temporale indicato all'art. 6, rimangono iscritti all'Elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- Carezza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4;
- Falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Elenco ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7;



- Grave negligenza o malafede nei confronti dell'Amministrazione nell'esecuzione del contratto; Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Amministrazione, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Elenco dell'O.E. coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione è sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'Amministrazione, fino al termine del procedimento stesso.

La cancellazione dall'Elenco potrà comunque essere attivata dall'Amministrazione in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata all'Amministrazione.

La cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

In caso di contenzioso con l'Ente l'iscrizione dell'O.E. è sospesa fino alla risoluzione definitiva dello stesso senza necessità di specifica notificazione formale.

ART. 9 - INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Elenco Fornitori e Professionisti. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare saranno, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Elenco. Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la certezza della provenienza del flusso delle comunicazioni.

Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile ricevere la richiesta di inserimento nell'Elenco, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

L'iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione incondizionata e la conoscenza del suo contenuto ed eventuali integrazioni e modificazioni di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di eProcurement", elaborato a cura del fornitore della piattaforma consultabile alla pagina: <https://iacptrapani.acquistitelematici.it/media/files/regolamento-e-procurement.pdf> -

Art. 10 - CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ELENCO

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza, gli inviti sono strettamente personali.



Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del numero di inviti per singolo operatore economico e del numero di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata di accesso agli atti.

Il ricorso all'Elenco non è obbligatorio ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori servizi, anche professionali, e forniture nei seguenti casi:

- Assenza di ditte iscritte per la categoria/sottocategoria d'interesse
- Mancanza di categorie/sottocategorie appropriate
- Per gli affidamenti di modico valore.

L'inclusione dell'Impresa o del professionista nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori servizi o forniture e non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione. Gli O.E. non specificatamente invitati saranno esclusi dalla fase di consultazione ed è fatto divieto di cedere l'invito salvo espresso consenso del RUP; la cessione non autorizzata, in violazione al principio di fiducia (art. 2 del Codice), è motivo di esclusione.

Non si ricorre all'Elenco degli O.E. per gli acquisti economici e nei casi in cui le normative vigenti impongono l'acquisto tramite altri strumenti di negoziazione elettronica.

ART. 11 - AFFIDAMENTI DI MODICO VALORE

Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, il cui valore di base, senza oneri tributari o previdenziali, non sia superiore ad euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), fatti salvi gli obblighi di utilizzo di altri strumenti telematici di negoziazione indicati dalla normativa vigente, si può procedere nei seguenti modi:

- a) Mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- b) Mediante indagine esplorativa di mercato tra due o più O.E. effettuata anche in modo informale ove il responsabile unico del procedimento lo ritenga necessario;

La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in uno scambio di lettere commerciali anche tramite posta elettronica certificata.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA

Per Gara Telematica si intende la gestione di bandi e delle gare d'appalto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici/telematici fino all'individuazione della migliore offerta per la committenza. Ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale gara d'appalto è l'utilizzo di una piattaforma online di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l'iter più efficiente, veloce e sicuro.

Per la partecipazione alle procedure aperte, gli operatori economici potranno completare il primo step di iscrizione alla procedura telematica, senza l'obbligo di iscrizione all'elenco dei fornitori o aziende esecutrici di lavori.

Per la partecipazione alle procedure telematiche l'operatore economico dovrà essere in possesso della firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata e di marca temporale ove previsto.

La stazione appaltante, attraverso l'ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce la segretezza dell'offerta attraverso rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle stesse.

Tutti gli scambi di informazioni tra la S.A. e l'O.E., anche ai fini del soccorso istruttorio, avverrà esclusivamente sulla piattaforma telematica e con la tempistica prevista nell'invito ovvero indicata nella richiesta.



È altresì consentito agli O.E. la partecipazione virtuale alle sedute di gara condotte attraverso procedura telematica.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani, titolare del trattamento dei dati personali, in conformità all'art. 13 del "Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") procederà al trattamento dei dati personali forniti al momento dell'iscrizione secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti alla protezione dei dati personali ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli operatori economici iscritti all'Elenco dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

ART. 15 - NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.



Sezione II – Gestione delle procedure di selezione del privato contraente per importi di forniture di beni, servizi e lavori al di sotto della soglia comunitaria

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
“CODICE” il Decreto Legislativo 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti pubblici);
“Commissione” la Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice;
“RUP” il Responsabile Unico del Progetto;
“CUP” il Codice Unico di Progetto;
“CIG” il Codice Identificativo Gara;
2. Si intendono recepite integralmente le definizioni di cui all’Allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e procedure dello Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Trapani per l’affidamento la gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale (art. 14 del Codice). Il valore dell’appalto è calcolato per come previsto dall’art. 14 c.4 del Codice.
2. Qualora nel corso di validità del presente Regolamento dovessero modificarsi le disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano la materia in oggetto, anche le disposizioni qui contenute che siano divenute incompatibili con la nuova normativa si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le nuove norme Comunitarie/nazionali/regionali.
3. Sono escluse dal presente regolamento le spese economali;
4. È obbligatorio l’impiego della piattaforma telematica per gli acquisti di beni, servizi e lavori utilizzata dall’Ente e, in casi motivati, è possibile attingere agli elenchi di fornitori iscritti alla piattaforma MEPA gestita dal Ministero delle Finanze;
5. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate in forma dinamica le disposizioni aggiornate del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati ai sensi della L. 190/2012.

Art. 3 – Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
 - a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l’obbligo di perseguire i risultati dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione;
 - c) dell’accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto



delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;

e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;

f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;

i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;

m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;



- e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 4 - Rotazione affidamento inviti (art. 49 D.Lgs. 36/23)

1. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
 2. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente salvo le seguenti deroghe:
 - 2.1. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere di tutte delle seguenti condizioni:
 - a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - b) effettiva assenza di alternative;
 - c) accurata esecuzione del precedente appalto;
 - 2.2 affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro (art. 49 c.6 del Codice).
 3. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati.
 4. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.
 5. Le ditte devono essere selezionate utilizzando la piattaforma elettronica che gestisce l'Albo fornitori dell'Ente.
 6. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
 - Arbitrari frazionamenti delle commesse attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo;
 - Ingiustificate aggregazioni nel calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - Alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.
- La presente norma non si applica in caso di espressa previsione negli atti di gara per come specificato all'art. 120 comma 1 lett. a) e b) del Codice dei Contratti.
7. Il principio di rotazione potrà essere applicato in automatico termite la funzione "equa rotazione" prevista nella Piattaforma telematica in uso all'Ente.



Art. 4 - Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un RUP ai sensi dell'art. 15 del Codice e, ove sia opportuno per la natura delle prestazioni o per esigenze organizzative, il Direttore dell'esecuzione e/o il Direttore dei Lavori.

Ove non diversamente stabilito, il RUP si identifica ex art. 5 della L. 241/90, nella persona del Dirigente competente.

2. Il RUP è nominato in all'art. 15 c. 2 del Codice tra i dipendenti dell'Ente.

3. Il RUP, avvalendosi delle strutture interne dell'Ente, svolge i propri compiti e si assicura che le procedure siano eseguite in coerenza con questo Regolamento attestando – espressamente - l'avvenuta positiva verifica del possesso dei requisiti di legge da parte del privato contraente; per appalti di importo inferiore ad € 40.000,00, si richiama la procedura semplificata di cui all'art. 5 c.2 del presente reg.to che autorizza a procedere senza ulteriore verifica.

4. Si rinvia dinamicamente alla disciplina del Codice dei contratti per tutto quanto riguarda il ruolo e le funzioni del RUP negli Appalti e nelle Concessioni.

5. Ai fini dei compiti e delle competenze si rimanda all'Allegato I.2 del Codice.

Art. 5 – Lavori, Servizi e Forniture – Procedure di selezione dei contraenti

1. Gli Operatori Economici (OE) sono di norma iscritti nell'Albo delle Imprese di Fiducia dell'Ente e, avendo dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 94 e 95 del Codice integrati da quelli di idoneità professionale e/o capacità tecnica economica e finanziaria, non è necessario che ripetano la dichiarazione in sede di partecipazione, è richiesta soltanto dichiarazione di conferma del loro possesso.

2. Il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione è verificato soltanto per l'aggiudicatario; per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, l'aggiudicatario attesta, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione necessari.

3. Ciascun RUP, per gli affidamenti diretti di competenza, procederà, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 5% arrotondato all'unità superiore. In caso di mancata conferma del possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.

4. È facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche per importo per il quale è previsto l'affidamento diretto purché sia salvaguardato il principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023 che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività.

5. È consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 50 del Codice Appalti il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi.

6. In caso di adesione a Convenzioni non saranno eseguiti controlli di alcun genere trattandosi di compito del soggetto aggregatore.



7. In considerazione che gli artt. 50 e 76 del D.Lgs. n. 36/2023 non prevedono un termine per la ricezione delle offerte nelle procedure negoziate senza bando e l'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 dispone *“Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”*.

È fissato il seguente termine minimo per la ricezione delle offerte negli affidamenti di appalti sottosoglia: 10 giorni per le RDO ad inviti;

5.1. Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice. (vademecum ANAC 30/07/24);

2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto al netto dell'IVA:

- per i servizi e le forniture per un valore I < € 140.000,00;

- per i lavori I < € 150.000,00.

3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti il possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 3 del presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

5. L'Affidamento avverrà mediante la sola determina dirigenziale, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 dove saranno specificati i seguenti elementi:

a) l'oggetto dell'affidamento;

b) l'importo;

c) l'O.E.;

d) le ragioni della scelta dell'O.E.;

e) il possesso dei requisiti di carattere generale;

f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (se del caso);

g) la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

h) il rispetto del principio di rotazione;

i). il nominativo del RUP;

l) gli elementi essenziali del contratto;

m) la copertura finanziaria.

6. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.

7. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

- mediante comparazione dei listini di mercato;

- mediante il confronto con offerte precedenti ricevute dall'Ente per commesse identiche o analoghe;

- mediante l'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni.



8. Negli affidamenti diretti non si applica l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta.

5.2 Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono sistemi di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000,00 e sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari ad € 150.000,00 e sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.

A) Affidamenti di lavori importo compreso tra € 150.000 ed € 1.000.000

Questi affidamenti sono eseguiti mediante procedura negoziata senza bando (art. 50 c. 1 lett. C del Codice) selezionando mediante sorteggio almeno 15 O.E. (se presenti nell'Albo ovvero ricorrendo agli Elenchi MePA) in possesso dei requisiti minimi necessari.

B) Affidamenti di lavori importo compreso tra € 1.000.000 e fino alla soglia comunitaria

Questi affidamenti sono eseguiti mediante procedura negoziata senza bando (art. 50 c. 1 lett. D del Codice) selezionando mediante sorteggio almeno 20 O.E. (se presenti nell'Albo ovvero ricorrendo agli Elenchi MePA) in possesso dei requisiti minimi necessari.

C) Affidamenti di fornitura beni e servizi importo compreso tra € 140.000,00 e fino alla soglia comunitaria

Questi affidamenti sono eseguiti mediante procedura negoziata senza bando (art. 50 c. 1 lett. E del Codice) selezionando mediante sorteggio almeno 10 O.E. (se presenti nell'Albo ovvero ricorrendo agli Elenchi MePA) in possesso dei requisiti minimi necessari.

In caso di Servizi di ingegneria al di sotto della soglia comunitaria, come requisito di esecuzione, è richiesta l'iscrizione all'Albo Regionale Istituito ai sensi della L.R. Sicilia 12/2011 e ss.mm. ed int.-

Art. 6 Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice che ai fini di trasparenza dei contratti pubblici stabilisce che fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati nel rispetto della riservatezza, la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione.
3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNAP).

Art. 7 Cauzioni



L'Ente non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta da indicare nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è pari all'1% dell'importo previsto nell'invito. La garanzia definitiva (*cd. Cauzione definitiva*) è pari al 5% e può essere non richiesta subordinandola al miglioramento del prezzo di aggiudicazione. In casi debitamente motivati, per appalti ad esecuzione immediata inferiori ad € 10.000 oppure in caso di O.E. referenziato è facoltà non richiedere la garanzia definitiva.

Art. 8 Lavori di Somma Urgenza

Nelle circostanze di Somma Urgenza che non consentono alcun indugio, il Tecnico che si reca sui luoghi verifica la disponibilità di imprese al momento contrattualizzate con l'Ente e, in caso negativo oppure in caso di impossibilità ad intervenire, informa il Dirigente competente delle cause che hanno provocato l'emergenza e i lavori strettamente necessari per eliminare le condizioni di pericolo. Il Dirigente con proprio provvedimento individua le misure da attuare e seleziona l'O.E. tra quelli iscritti all'Albo dell'Ente.

L'esecuzione dei lavori di S.U. non può superare la soglia di € 500.000 secondo le modalità del Codice e sconta un ribasso del 20%.

Art. 9 Forma del Contratto

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In caso di affidamento diretto, il contratto è stipulato con il sistema della lettera commerciale; per gli incarichi professionali è sottoscritto il Disciplinare d'incarico ovvero, in caso di collaudi la semplice lettera d'incarico. Nel caso di intervento dell'Ufficiale rogante sono dovuti i Diritti di Segreteria nella misura fissata dal Regolamento dell'Ente.

La stipula del documento contrattuale avviene in modalità elettronica; esso è inviato tramite PEC alla controparte che lo firma digitalmente e lo restituisce – via PEC – a questo Ente che lo sottoscrive digitalmente attraverso il proprio Dirigente e provvede a protocollarlo dopo l'acquisizione di tutte le sottoscrizioni esso, insieme all'offerta, ai fini del bollo si richiamano le disposizioni contenute nell'Allegato I.4 del Codice.

In caso di contratto da stipulare in pendenza di ricorso amministrativo bisognerà prevedere ai sensi art. 1353 del codice civile, una condizione risolutiva espressa in caso di esito sfavorevole per la S.A.-

La registrazione del documento contrattuale è a cura di chi ne abbia interesse.

ART. 10 NORME FINALI

Il presente regolamento sostituisce il preesistente approvato con Delibera Consiliare n° 28 del 18/03/2022; restano confermate le iscrizioni degli operatori economici iscritti nell'Elenco già alla data di adozione del presente Regolamento;

L'Elenco ha validità annuale e l'assenza di rinnovo da parte degli O.E. sarà ritenuto motivo di sospensione automatica dall'Elenco.



ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione.